



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Roma,

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare
Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento
Via Cristoforo Colombo 44
00147 ROMA

c.a. Direttore generale
Dott. Mariano Grillo
dgrin.pec@pec.minambiente.it

c.a. Coordinatore Div. II DG RIN
Dott. Sergio Cristofanelli
direttiverifiuti@minambiente.it

**Oggetto: Recepimento nuove direttive, cd. "pacchetto rifiuti". – Revisione del D. Lgs. 99/92
sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura.**

A seguito della riunione dell'11 luglio u.s., nel corso della quale è stata presentata la bozza di revisione del D. Lgs. 99/92 sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura, è opportuno evidenziare alcuni elementi di carattere generale.

In primo luogo si precisa che si condivide l'esigenza di revisione del decreto legislativo 99/92, in quanto tale normativa appare superata dal punto di vista tecnico e pone problemi di ordine normativo, tali da poter essere risolti solo mediante una rivisitazione organica della normativa di settore.

Sembrerebbe, peraltro, che le finalità della bozza di decreto siano incentrate sulla riduzione della quantità di rifiuti da conferire in discarica, senza tenere in debita considerazione la valorizzazione dei fanghi per scopi che siano funzionali all'agricoltura.

Un'ulteriore problematica riscontrabile nella bozza del provvedimento legislativo riguarda la mancanza di riferimenti a norme di estrema rilevanza per il settore agricolo, quali quelle sui nitrati (anche alla luce della recente procedura di infrazione), sugli effluenti e sulle emissioni in atmosfera.

Parrebbe opportuno, quindi, che nel testo in corso di elaborazione sia rivolta maggiore attenzione alle peculiarità del settore agricolo al fine di garantire coerenza ed organicità fra il complesso delle norme ambientali e quelle vigenti in agricoltura.

Si ritiene, inoltre, necessario distinguere i diversi ruoli (produttore, contoterzista, utilizzatore finale, ecc) nella gestione dei fanghi, come indicato nel D. Lgs. 99/92, per evitare l'aumento degli oneri in capo solo agli agricoltori.

Si chiede che i gessi di defecazione da fanghi rimangano nell'ambito della normativa nazionale sui fertilizzanti. Nell'Allegato 3 "Correttivi" del D. Lgs. n. 75 del 2010 detti gessi

DIPFISR - Segreteria - Prot. Uscita N. 0003009 del 01/08/2019

sono considerati dei prodotti e non dei rifiuti. L'inserimento dei gessi di defecazioni nella normativa fertilizzanti prevede che tale prodotto sia sottoposto alla regolamentazione ed ai controlli a cui sono sottoposti tutti i fertilizzanti. Inoltre, la previsione normativa contenuta nell'art. 25 della bozza di revisione appare incoerente in quanto i substrati di coltivazione sono normati a livello nazionale dal D. Lgs. 75/2010 e dal nuovo Regolamento (UE) 2019/1009.

Si evidenzia, tuttavia, che l'impostazione data alla proposta di revisione del decreto in essere presenta, ad avviso dello scrivente, numerose criticità per l'ambito agricolo poiché le norme previste nella bozza di provvedimento penalizzano in particolare l'utilizzatore finale in quanto, basandosi sul principio "chi inquina paga", laddove fossero superati i valori previsti, l'agricoltore dovrà provvedere in proprio alla bonifica del terreno oggetto di spandimento.

Infine, tenendo ferme le criticità di ordine generale sopra espresse e le indicazioni emerse nella riunione dell'11 luglio u.s., si allegano le osservazioni di natura tecnica alla proposta di bozza di revisione formulata, per comodità di lettura, in formato "revisione".

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e/o incontri tecnici tenuto conto del fatto che al momento non si è ritenuto di coinvolgere i tecnici dello scrivente Ministero nella redazione della bozza di provvedimento.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Giuseppe Blasi)

